



COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LEGALI

Approvato con Delibera della Commissione straordinaria con i poteri del Consiglio comunale n. 21 del 19/07/2016

Modificato con Delibera della Commissione straordinaria con i poteri del Consiglio comunale n. 32 dell'11/10/2016

Modificato con Delibera del Consiglio comunale n. 16 del 28/03/2017

Modificato con Delibera del Consiglio comunale n. 21 DEC 30/06/2021

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri per l'affidamento esterno dei servizi legali di rappresentanza e difesa nei giudizi innanzi alle Magistrature e le consulenze legali, in cui è parte il Comune di Altavilla Milicia, in ossequio ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, che si applicano nonostante la tipologia contrattuale rientri nei contratti d'opera intellettuale, di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile, in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 4 e 17 lett. d) del D.L. 50/2016, come recepito con L.R. n. 8 del 24.05.2016, nonché delle modalità di affidamento diretto, tenuto conto della Delibera ANAC n. 907 del 24 ottobre 2018 e degli orientamenti giurisprudenziali in materia.

Più specificamente, attiene agli incarichi ad avvocati esterni, ai quali il Comune deve ricorrere non disponendo di un'Avvocatura interna:

- di assistenza/rappresentanza/difesa nei giudizi, promossi da terzi o dall'Ente, innanzi agli organi giurisdizionali e/o nelle procedure arbitrali e nelle conciliazioni;
- di consulenza e/o assistenza di natura legale preparatori ad un'attività di difesa in un procedimento di arbitrato, di conciliazione o giurisdizionale, anche solo eventuale.

Art. 2

Istituzione dell'elenco degli avvocati patrocinatori

Per l'affidamento di ciascun incarico legale esterno è istituito apposito elenco di avvocati, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e patrocinio legale in sede giudiziale, la cui tenuta è demandata al Responsabile del Settore I, secondo la seguente disciplina.

L'elenco è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso

1. Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO
2. Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE
3. Sezione C - CONTENZIOSO LAVORISTICO
4. Sezione D - CONTENZIOSO PENALE
5. Sezione E - CONTENZIOSO TRIBUTARIO
6. Sezione F - CONTENZIOSO INNANZI AL GIUDICE DI PACE

L'inserimento in elenco avviene su istanza dell'avvocato interessato, in prima applicazione a seguito di avvisi pubblicati dal Responsabile del Settore I ed a far data da 1 luglio 2021, ogni 31 marzo e 30 settembre di ogni anno, salva diversa valutazione in ordine al numero delle domande, previo esame delle istanze pervenute, secondo la modulistica disponibile sul sito comunale, senza necessità di ulteriori avvisi pubblici.

Art. 3

Requisiti per l'inserimento nell'elenco

Nell'elenco di cui al presente Regolamento, possono essere inseriti gli avvocati, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti:

- a. cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea;
- b. godimento dei diritti civili e politici;
- c. iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 5 (cinque) anni ovvero da almeno 3 (tre) anni per l'iscrizione alla sezione F) dell'elenco (contenzioso innanzi al Giudice di pace);
- d. assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- e. assenza di procedimenti penali in corso, di condanne penali, ancorché non risultanti dal certificato del Casellario giudiziale, salvo riabilitazione, e di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione;
- f. assenza di sentenza di condanna passata in giudicato ovvero di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 codice di procedura penale (cd. patteggiamento)

- per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita;
- g. assenza di ogni altra causa ostativa a contrarre con la Pubblica Amministrazione, prevista dalla normativa vigente;
- h. assenza di sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività;
- i. assenza di conflitto d'interessi con il Comune di Altavilla Milicia, dell'istante e di ogni altro avvocato associato allo studio legale;
- j. assenza di cause di incompatibilità e/o di inconfiribilità di cui, rispettivamente, agli artt. 9 e 4 del D. Lgs. 39/13;
- k. regolarità contributiva e previdenziale propria e degli eventuali dipendenti.

Non possono essere iscritti nell'elenco coloro che al momento dell'iscrizione abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensori, cause in cui il Comune di Altavilla Milicia è controparte.

I professionisti che in costanza di iscrizione nell'elenco promuovano giudizi avverso il Comune o assumano incarichi in conflitto di interessi con questo Ente ovvero si pongano in contrasto con le norme del presente Regolamento, saranno immediatamente esclusi dal predetto elenco.

Art. 4

Modalità di iscrizione all'elenco degli avvocati patrocinatori

Gli avvocati interessati, in possesso dei requisiti su indicati, sono inseriti nell'elenco a seguito, in prima applicazione, alla partecipazione agli avvisi pubblicati dal Responsabile del Settore I. A far data dal 1 luglio 2021, l'elenco verrà aggiornato ogni 31 marzo e 30 settembre di ciascun anno, salva diversa valutazione in relazione al numero delle domande, previo esame delle istanze pervenute, secondo la modulistica disponibile sul sito comunale, senza necessità di ulteriori avvisi pubblici.

L'istanza, dovrà essere presentata in carta libera o digitalmente, debitamente sottoscritta dal richiedente e contenere:

1. la dichiarazione di disponibilità ad assumere incarichi dal Comune di Altavilla Milicia, alle condizioni indicate nel presente Regolamento;
2. l'indicazione di non più di una tra le sezioni di cui si compone l'elenco, in relazione alla prevalente professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum;
3. dichiarazione resa con le modalità di cui al D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, in ordine ai seguenti stati, dati ed elementi:
 - ✓ cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea;
 - ✓ godimento dei diritti civili e politici;
 - ✓ iscrizione da almeno 5 anni all'Albo Professionale degli Avvocati, con indicazione del foro di competenza e data di prima iscrizione; ovvero iscrizione da almeno 3 anni all'Albo Professionale degli Avvocati, con indicazione del foro di competenza e data di prima iscrizione, per i giudizi innanzi al Giudice di Pace (ossia per la sola iscrizione alla sezione F) dell'elenco);
 - ✓ eventuale abilitazione al patrocinio avanti alle Giurisdizioni Superiori, ove in possesso;
 - ✓ assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - ✓ assenza di procedimenti penali in corso, di condanne penali, ancorché non risultanti dal certificato del Casellario giudiziale, salvo riabilitazione, e di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione;
 - ✓ assenza di sentenza di condanna passata in giudicato ovvero di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 codice di procedura penale (cd. patteggiamento) per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, per delitti

- finanziari ovvero per partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita;
- ✓ assenza di ogni altra causa ostativa a contrarre con la Pubblica Amministrazione, prevista dalla normativa vigente;
- ✓ assenza di sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività;
- ✓ assenza di conflitto d'interessi con il Comune di Altavilla Milicia, dell'istante e di ogni altro avvocato associato o presente nello studio legale;
- ✓ assenza di cause di incompatibilità e/o di inconferibilità di cui, rispettivamente, agli artt. 9 e 4 del D. Lgs. 39/13;
- ✓ regolarità contributiva e previdenziale propria e degli eventuali dipendenti;
- ✓ numero di codice fiscale e numero di partita IVA.

L'istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- ✓ curriculum vitae e professionale comprovante, nel dettaglio, il possesso della specializzazione e l'esperienza nelle materie della specifica sezione dell'elenco a cui si chiede l'iscrizione;
- ✓ dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte di terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Altavilla Milicia o in conflitto con gli interessi del Comune, per la durata del rapporto instaurato;
- ✓ dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento ed impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;
- ✓ dichiarazione di conoscenza e accettazione delle prescrizioni del Codice di comportamento dell'Ente (pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente);
- ✓ dichiarazione di impegno a rendere gratuitamente all'Ente, in caso di possibile nomina, un parere preliminare in ordine alla sussistenza di ragioni per agire o resistere in giudizio;
- ✓ copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale;
- ✓ copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Per gli studi associati, la documentazione di cui al presente articolo, dovrà riferirsi a ciascun associato. Le domande incomplete potranno essere sanate entro cinque giorni dalla notifica della relativa richiesta, a pena di esclusione.

Art. 5

Validità temporale dell'Elenco

Gli avvocati verranno inseriti nella sezione dell'elenco indicata in istanza in ordine strettamente alfabetico.

L'iscrizione nell'elenco non costituisce, in alcun modo, giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.

L'elenco così predisposto dal Responsabile del Settore I, verrà pubblicato sul sito istituzionale di questo Ente, nella home page, per 10 gg. consecutivi, per eventuali osservazioni degli istanti.

Decorso il suddetto termine, senza osservazioni o con l'accoglimento o il rigetto motivato delle stesse, il Responsabile del Settore I approverà con determina l'elenco disciplinato dal presente Regolamento e ne darà divulgazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Gli avvocati iscritti nell'Elenco potranno, nelle annualità successive, presentare nuovo CV, integrato dalle nuove attività legali svolte e/o chiedere la modifica della sezione di iscrizione; in difetto si continuerà a valutare il professionista iscritto, sulla base del curriculum già acquisito agli atti.

Gli avvocati inseriti nell'elenco e non più interessati all'iscrizione, dovranno chiederne espressamente la cancellazione.

Saranno esclusi dall'elenco gli avvocati iscritti che:

- senza giustificato motivo rinunciato ad un incarico;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza il servizio loro affidato;
- siano responsabili di gravi inadempienze;
- abbiano intentato cause contro l'Ente;
- successivamente all'iscrizione perdano i requisiti richiesti dal presente Regolamento. In tale ipotesi verrà disposta la revoca del Servizio, se affidato.

L'Ente potrà verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.

Art. 6

Condizioni e modalità di affidamento dei servizi legali

La decisione in ordine all'attivazione/resistenza in giudizio dell'Ente è assunta con Deliberazione della Giunta comunale, previa relazione del Responsabile del settore cui afferisce la controversia *ratione materiae* e parere dell'incaricato avvocato, reso gratuitamente.

Il Servizio è affidato con Determinazione del Responsabile del Settore I, che provvederà ad impegnare le somme nelle apposite voci di bilancio ed a sottoscrivere il relativo disciplinare di incarico, previa acquisizione della documentazione che assicuri il permanere dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico e la certificazione di regolarità contributiva, che potrà essere richiesta anche in fase di liquidazione dei compensi.

L'individuazione dell'avvocato iscritto nella rispettiva sezione dell'elenco, cui affidare il Servizio legale, in ossequio ai principi di cui all'art. 1 del presente Regolamento, si informerà, prioritariamente, ai seguenti criteri:

- abilitazione professionale a patrocinare innanzi alla giurisdizione del giudizio oggetto dell'affidamento;
- connessione oggettiva e soggettiva con altra causa in corso, avente la medesima controparte, da intendersi come articolazione della causa principale. Non sono da intendersi cause connesse o complementari al precedente grado di giudizio i contenziosi in grado di appello o cassazione.

In presenza di avvocati cui è stata affidata la causa principale, la causa connessa verrà affidata secondo i parametri delle tabelle forensi allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014, come modificato ad opera del decreto ministeriale 8 marzo 2018, n. 37 (di seguito indicati quali parametri minimi o minimi tariffari), ridotte del 40%.

In assenza di avvocati che abbiano svolto per l'Ente servizi legali connessi o complementari alla causa da affidare o rinunciati, si procederà al sorteggio di n. 3 avvocati per cause di importo fino ad Euro 40.000,00 e n. 5 avvocati per cause di importo superiore a 40.000,00, tratti dalla relativa sezione dell'elenco di cui all'art. 2 del presente Regolamento, previamente selezionati sulla base, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- specializzazioni ed esperienze rilevate dai CV presentati, nella materia oggetto di affidamento del Servizio;
- svolgimento di attività di consulenza e/o patrocinio legale a favore della Pubblica Amministrazione e nella specie di Enti locali.

Il sorteggio avrà luogo in seduta aperta, ove possibile, previamente comunicata sul sito istituzionale dell'Ente, almeno tre giorni prima.

Tra gli avvocati sorteggiati secondo i criteri suesposti, in ossequio al principio dell'economicità, il servizio verrà affidato all'avvocato che presenterà il preventivo con il maggiore ribasso percentuale rispetto ai parametri minimi (minimi tariffari) delle tabelle forensi allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014, come modificato ad opera del decreto ministeriale 8 marzo 2018, n. 37. Ribasso che non potrà essere inferiore al 20% e superiore al 40% dei suddetti parametri minimi forensi.

Nell'ipotesi in cui più avvocati presentino il maggior ribasso proponibile, il servizio sarà affidato all'avvocato con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo professionale.

In ossequio al principio di rotazione, l'Ente non potrà conferire incarico legale al professionista che in atto ha il patrocinio per l'Ente in un contenzioso in corso, fatto salvo quanto previsto nel successivo capoverso.

L'Ente si riserva:

- ✓ di affidare direttamente i servizi legali nelle ipotesi di urgenza di costituzione in giudizio, ossia nelle ipotesi in cui i termini di costituzione risultino incompatibili con i tempi di richiesta dei preventivi su indicati;
- ✓ di affidare direttamente allo stesso avvocato i servizi legali per i gradi successivi di giudizio della medesima controversia ovvero nelle ipotesi di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento, ovvero ancora nell'ipotesi di pregressa collaborazione con l'Ente in relazione a materia analoga, purché i relativi contenziosi si siano conclusi positivamente (anche parzialmente), secondo i parametri minimi (minimi tariffari) delle tabelle forensi ridotte del 40%.

In via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione, previa analisi dell'elenco, il Comune si riserva, altresì, la facoltà di affidare direttamente i servizi legali (di rappresentanza in giudizio o di consulenza) senza procedere alle modalità di conferimento su indicate ovvero ad avvocati non inseriti in elenco, se la causa è di rilevante importanza e/o complessità e/o effettiva particolarità (ad esempio per la novità del *thema decidendum* o della questione trattata), tali da giustificare una scelta indirizzata alla specifica capacità professionale dell'avvocato o che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione. In tali ipotesi ed nelle ipotesi di urgenza la congruità del compenso potrà essere assicurata sulla base di un confronto con precedenti affidamenti o con gli oneri riconosciuti da altre amministrazioni per incarichi analoghi o ancora con i parametri fissati nel decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, «Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247», come modificato ad opera del decreto ministeriale 8 marzo 2018, n. 37, concordando una riduzione non inferiore al 20% dei parametri minimi (minimi tariffari) delle tabelle forensi.

Art. 7

Disciplina del servizio legale

L'inserimento dell'avvocato nell'Elenco disciplinato dal presente Regolamento, non comporta assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Ente, né attribuzione di alcun diritto all'avvocato in ordine all'eventuale affidamento dei servizi legali, né rapporto di impiego, pubblico o privato.

L'avvocato affidatario del servizio dovrà comunicare tempestivamente aggiornamenti, in particolare sull'eventuale rischio di soccombenza dell'Ente ed informazioni sul procedimento, inviando copia delle memorie difensive e dei principali atti prodotti, anche da controparte e del giudizio, nonché segnalare gli atti più opportuni per evitare danni o lievitazione dei costi di lite.

La liquidazione della prestazione avverrà previa presentazione di parcella, preliminare alla fattura in formato elettronico, nella quale dovranno essere indicati analiticamente le voci di tariffa applicate ed ogni voce di ulteriore spesa.

L'Ente si riserva di corrispondere, eventualmente, acconti all'avvocato affidatario, non superiori al 40% del compenso concordato.

In caso di affidamento del servizio legale, congiuntamente e/o disgiuntamente a più avvocati, si riconoscerà un unico onorario professionale.

Ogni altro profilo del servizio sarà regolato dal disciplinare sottoscritto tra il responsabile del settore I e l'avvocato affidatario.

Nell'ipotesi di abbandono del giudizio, l'avvocato affidatario avrà diritto ad aver liquidate solo le attività poste in essere, debitamente documentate.

In caso di esito pienamente favorevole della lite, qualora l'importo complessivo pattuito per l'esecuzione dell'incarico risulti inferiore alle spese liquidate dal Giudice in sentenza in favore del Comune di Altavilla Milicia, sarà riconosciuto quest'ultimo importo, detratto l'acconto ed i saldi parziali eventualmente corrisposti, a condizione che il soccombente abbia provveduto al pagamento e la somma sia stata effettivamente incassata dall'Ente.

Qualora la sentenza sia favorevole all'Ente, con condanna della controparte alle spese legali, l'avvocato affidatario ne curerà, senza ulteriore compenso, l'attività extragiudiziale di recupero. Alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio, l'avvocato affidatario dovrà rendere un parere senza ulteriore compenso, in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio, nonché parere in ordine all'eventuale proposta transattiva giudiziale, anche in corso di contenzioso.

Art. 8

Registro

E' istituito un Registro degli affidamenti dei servizi legali, nei quali indicare la causa affidata, l'avvocato affidatario e gli atti gestionali relativi, al fine di garantire il rispetto del principio di rotazione.

Il Registro, la cui tenuta è affidata al Responsabile del Settore I, che potrà procedere ad individuare un responsabile dell'istruttoria/procedimento, nonché l'elenco degli avvocati cui affidare servizi legali da parte del Comune di Altavilla Milicia, sono pubblicati sul sito del Comune, nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza e trattamento dei dati personali.

Art. 9

Inadempienze

Oltre a quanto già previsto, la manifesta negligenza, gli errori evidenti ed i ritardi, nonché i comportamenti in contrasto con le norme del presente Regolamento e con quelle che regolano l'attività forense, danno luogo alla risoluzione del disciplinare, alla cancellazione dall'elenco, oltre che alla eventuale relativa richiesta di risarcimento danni.

Art.10

Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa in materia di attività legale.

Art.11

Dati Trattati

I dati raccolti in relazione allo svolgimento della attività oggetto del presente regolamento, in particolare per l'affidamento dei servizi legali di patrocinio dell'Ente, saranno trattati ai sensi del D.Lgs, 196 del 2003 e ss.mm. e ii. e del Regolamento UE 2016/679, come recepito con D. Lgs. 101/2018.

Art.12

Entrata in vigore e pubblicità

Il presente Regolamento ed ogni eventuale modificazione, entra in vigore decorsi 15 gg. dalla pubblicazione all'Albo pretorio on line dell'Ente.

La pubblicazione all'Albo pretorio on line e sul sito dell'Ente assolve ad ogni onere di conoscenza del presente Regolamento. L'Ente si riserva di adottare ogni altra forma di pubblicità, anche periodica, del presente Regolamento e dell'istituzione dell'elenco degli avvocati, nonché di darne conoscenza al Consiglio dell'Ordine del Tribunale nel cui circondario ha sede l'Amministrazione.